

CAPITALE CONFERITO IN CRIPTOVALUTA- 20 MARZO 2018 ORE 06:00

Il bitcoin alla prova dell'iscrizione in bilancio

Francesco Falcone - Dottore Commercialista e Revisore legale, AIDC Taranto

La costituzione della prima società a responsabilità limitata con capitale conferito in bitcoin fa sorgere alcuni problemi interpretativi in ordine alle modalità di iscrizione in bilancio della criptovaluta e alla possibile assimilabilità a fenomeni societari analoghi. Quale può essere la corretta modalità per coordinare l'effetto dell'introduzione di strumenti innovativi di questa tipologia nella vita dell'impresa e, dunque, di riflesso nel suo bilancio?

Prima o poi doveva accadere, anzi per essere precisi è già accaduto nel 2015 quando è stata omologata in Italia la costituzione della prima società a responsabilità limitata con **capitale conferito in criptovaluta**: ben 45 bitcoin, per un valore appena superiore ai 10 mila euro.

Il conferimento è stato effettuato in natura *ex art. 2465 c.c.*, che non impone il richiamo a posteriori da parte degli amministratori della stima effettuata in sede di conferimento.

Nell'epoca delle società dotate di autonomia patrimoniale perfetta, con capitale sostanzialmente pari a qualche centinaio di euro, c'è poco da stupirsi che un intrepido imprenditore sia riuscito in questa opera di ingegneria societaria.

Anche a ritenere il valore delle criptovalute prossimo a quello delle monete del Monopoli, è fuori di dubbio che il tema del **bitcoin** e dei suoi concorrenti sia diventato di una certa attualità, soprattutto allorché la finanza internazionale ha cominciato a negoziare contratti derivati indicizzati al loro andamento sul mercato, attribuendone di conseguenza una certa autorevolezza. Peraltro, sono diversi gli operatori commerciali, specialmente nel mondo dell'**e-commerce**, che iniziano ad accettare le **criptovalute quale mezzo di pagamento**, probabilmente sottovalutando gli aspetti connessi alla normativa sull'**antiriciclaggio** e alla **prova dell'avvenuto pagamento**.

Se ipotizzassimo, infatti, un mondo in cui, per fare a meno delle banche, potessimo fruire di una piattaforma aperta, accessibile a tutti, crittografata per tutelare gli operatori e libera da ogni coordinamento di politica economica, basterebbe un enorme database, che contenga le informazioni finanziarie e che venga condiviso da tutti, per tutelare la validità delle singole operazioni, spostando un numerario da un conto ad un altro.

Solo l'estrema condivisione di conti e movimenti su migliaia di computer nel mondo rende impossibile modificarne arbitrariamente il contenuto.

In tale sistema, la remunerazione che ciascuno degli aderenti alla piattaforma riceve per mettere a disposizione la propria infrastruttura informatica, affinché i dati e le variazioni sul database transitino da PC a PC, è misurata in bitcoin o in criptovalute simili.

Chi partecipa alla piattaforma condivide il database e riceve un bitcoin o una sua frazione per tutto il tempo in cui il suo PC è rimasto acceso e a disposizione del sistema.

È inteso, quindi, che questa forma di **credito informatico** ha un valore nella misura in cui qualcuno sia disposto a scambiarlo con i propri beni e servizi.

L'**ingresso nella vita dell'impresa** di uno strumento così connotato pone, di conseguenza, **problemi valutativi** e di **allocazione in bilancio**, rendendo opportuno chiarire che:

- si tratta di un credito informatico assimilabile ad una funzione algoritmica, contenuta in un database e, per qualche strano motivo del destino, finito sui mercati finanziari;

- non è però uno strumento finanziario puro, almeno finché non lo si riconoscerà come tale;

- non è assimilabile ad un bene che produca una qualche forma di utilità pluriennale e, dunque, neanche riconducibile ad una immobilizzazione immateriale atipica, con ciò escludendo l'ipotesi di una sua iscrizione alla voce B) I 7 dello stato patrimoniale, secondo lo schema contenuto nell'articolo 2424 c.c.

L'apposizione nell'attivo circolante dello stato patrimoniale sembra, perciò, una via percorribile, tenendo in debita considerazione l'inevitabile questione interpretativa: siamo di fronte ad un **bene**, ad un **credito** o ad una **valuta**?

Sebbene sia affascinante l'ipotesi di considerare la criptovaluta una valuta vera e propria, serietà interpretativa e rispetto del principio generale di prudenza conducono ad escludere decisamente l'iscrizione della voce tra le **disponibilità liquide** - C) IV dello Stato Patrimoniale - atteso che la conversione valutaria è possibile attualmente in casi limitati e su piattaforme, che, se pur non normate, vanno diffondendosi.

Per analoghe ragioni l'iscrizione tra le attività finanziarie che non costituiscono **immobilizzazioni** - C) III - sarebbe da considerare impropria, almeno per l'imputazione diretta in numerari composti da criptovalute.

Considerare il bitcoin e suoi simili un **credito** appare, quindi, l'ipotesi più corretta, perché tale si configura, sebbene espresso in una remunerazione informatizzata e dalla dubbia convertibilità. Gioverebbe però sull'argomento precisare:

- che la natura di questo credito è per definizione estranea all'attività di impresa, a meno che l'oggetto della attività sia quella di negoziare in criptovalute;

- che non vi è certezza o tutela giuridica alcuna, riconosciuta o riconoscibile, circa l'esistenza di un deposito in bitcoin al di fuori della blockchain, la piattaforma del database;

- che anche sulla sua esigibilità è inevitabile che sorgano dubbi interpretativi.

Le implicazioni di dette peculiarità sono, però, di assoluto rilievo.

Infatti, in caso di conferimento del credito espresso in bitcoin, che non trovi poi rispondenza con la sua reale esigibilità, non resterebbero che i rimedi previsti dal Codice civile in materia di svalutazione del conferimento in natura, al netto dei necessari dubbi sulla omologabilità di un fenomeno simile.

L'art. 2426, n. 8) porrebbe, poi, i problemi valutativi maggiori, in termini di iscrizione del presumibile valore di realizzo.

Allo stato, tuttavia, l'unica modalità per coordinare l'effetto della introduzione di strumenti innovativi di questa tipologia nella vita della impresa e, dunque, di riflesso nel suo bilancio sembra essere solo quella prospettata.